

**AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI
MALCESINE - MONTE BALDO**

**Regolamento in materia di
sponsorizzazioni**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle iniziative di sponsorizzazione dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo e le procedure per l'affidamento dei relativi contratti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Le iniziative di sponsorizzazione perseguono le finalità di promuovere l'innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente, nella prospettiva tesa a realizzare economie di spesa e ad innalzare il livello qualitativo dei servizi erogati alla collettività degli utenti.

Il regolamento è emanato in coerenza al regime introdotto dall'art. 43, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dall'art. 20 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

ART.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende:

per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale una parte si impegna a pubblicizzare il nome, il logo, i marchi, i prodotti di un soggetto terzo,

che a sua volta si obbliga a fornire una determinata prestazione quale corrispettivo;

per accordo di collaborazione: lo strumento negoziale, anche plurilaterale, mediante il quale vengono regolati forme e modi di coinvolgimento tra le parti nell'ideazione e concretizzazione di iniziative di interesse comune;

per sponsorizzazione, il contributo, che può consistere nella dazione di una somma di denaro, nella esecuzione di lavori, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi da parte di terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i prodotti del soggetto denominato *sponsor*;

per *sponsor*, il soggetto parte del contratto di sponsorizzazione che, al fine di diffondere la sua immagine presso il pubblico, assume l'obbligo di rendere una determinata prestazione a fronte della veicolazione del proprio nome o segno distintivo nell'ambito dell'iniziativa attuata dallo *sponsee*;

per *sponsee*, il soggetto parte del contratto di sponsorizzazione che si obbliga, verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o segno distintivo dello *sponsor*.

ART.3

Ambito di applicazione

Le iniziative di sponsorizzazione dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo sono attuabili mediante la stipula di appositi contratti, anche nella forma di accordi di collaborazione, con soggetti privati, società, imprese

individuali, fondazioni e associazioni costituite con atto notarile, singoli cittadini, oppure enti pubblici.

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo può rivestire sia la posizione di *sponsee*, allo scopo di conseguire benefici in termini di maggiori entrate o di minori costi connessi alle iniziative di sponsorizzazione, sia il ruolo di *sponsor*, qualora ritenga fondamentale la divulgazione della propria immagine in relazione all'organizzazione e gestione, da parte di un soggetto terzo, di un evento rilevante in termini di interesse per la collettività dei fruitori dei servizi forniti dall'Azienda stessa.

TITOLO II

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART.4

Contenuto

Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono riguardare tutte le attività, i beni, i servizi e le opere inseriti nella programmazione dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo.

Il contratto può avere ad oggetto la sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento.

La sponsorizzazione tecnica riguarda la progettazione e realizzazione di lavori, servizi o forniture, a cura e spese dello sponsor.

La sponsorizzazione pura consiste nell'erogazione di un contributo in denaro, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento

del corrispettivo dell'appalto dovuto dall'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte – Baldo: a tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le somme utilizzate ai fini prefissati nel contratto.

A titolo esemplificativo, la sponsorizzazione può consistere nelle seguenti attività:

concessione a terzi dell'utilizzo del logo e dei marchi dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, allo scopo di sfruttarne il valore commerciale;

programmazione e svolgimento di eventi sportivi, culturali, sociali;

utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo (*es. bacheche, locali transito passeggeri, coperture con teli di opere o lavori, etc*);

realizzazione di mostre, concerti e spettacoli;

gestione di sportelli per l'informazione e la promozione turistica;

impiego ai fini pubblicitari della documentazione dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo (*biglietti transito passeggeri, carta intestata, buste, sito internet, etc*);

comunicazione istituzionale mediante mezzi informativi di massa (*programmi televisivi; etc*).

ART.5

Vincoli e divieti

Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai vincoli prescritti dalla normativa primaria di riferimento e, quindi, oltre a risultare consone e compatibili con la

natura istituzionale dell'Azienda Trasporti Funicolari, escludendo situazioni di conflittualità di interesse tra attività pubblica e privata, devono essere dirette al perseguimento di esigenze pubblicistiche connesse alla valorizzazione e promozione del comprensorio naturalistico del Monte Baldo, producendo risparmi di spesa o l'acquisizione di entrate.

Sono vietate le offerte di sponsorizzazione riguardanti propaganda di natura politica, sindacale o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

TITOLO III

INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART.6

Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell'ambito degli obiettivi assegnati al Direttore e ai Responsabili di settore dagli atti di programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici al Direttore e ai Responsabili di settore per l'attuazione di iniziative di sponsorizzazione in conformità al presente regolamento.

Il Direttore e i Responsabili di settore elaborano programmi e progetti per i quali è possibile il ricorso a contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, quantificando gli oneri economico - finanziari correlati.

ART.7

Iniziativa diretta o per azione di terzi

La sponsorizzazione può trarre origine:

dall'iniziativa dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo,
mediante pubblicazione di un avviso;

dall'iniziativa di terzi, siano essi soggetti privati od enti pubblici.

ART.8

Pubblicazione e contenuto dell'avviso

In relazione a singoli progetti e in funzione delle specifiche esigenze da soddisfare, la procedura di sponsorizzazione ad iniziativa dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo ha inizio con la pubblicazione di un avviso, eventualmente predefinendo le categorie di soggetti da coinvolgere, al fine di sollecitare gli interessati a partecipare alla selezione finalizzata alla stipula contrattuale.

All'avviso è data pubblicità almeno mediante inserzione nel sito informatico dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo per trenta giorni.

Forme di pubblicità aggiuntive (*quotidiani, comunicazioni radiofoniche, etc.*) possono essere adottate Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo in relazione al valore e all'oggetto del contratto.

L'avviso contiene i seguenti elementi:

gli obiettivi avuti di mira con il contratto, ovvero la sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 4 del presente regolamento;

l'oggetto del contratto, ovvero gli obblighi dello *sponsor* secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione: sommaria descrizione del lavoro, del servizio o della fornitura, valore di massima e tempi di esecuzione, oppure indicazione dell'importo minimo di finanziamento;

nel caso di sponsorizzazione tecnica, gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte;

nel caso di sponsorizzazione pura, la richiesta di offerte in aumento sull'importo minimo di finanziamento indicato;

i termini di presentazione delle offerte impegnative di sponsorizzazione;

le potenzialità di *marketing* che l'iniziativa sponsorizzata può generare a favore dello *sponsor*;

le obbligazioni che lo *sponsee* garantisce allo *sponsor* in termini di pubblicità dell'iniziativa (*modalità di utilizzazione del marchio e presenza del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario, etc.*);

il limite dello sfruttamento dell'immagine dello *sponsor* a fini pubblicitari;

la previsione di eventuali *benefit* e di eventuali diritti di esclusiva;

la garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali;

le modalità di stipulazione del contratto e la durata dello stesso;

eventuali penali in caso di inadempienza.

ART.9

Criteri di selezione e requisiti partecipativi

Per ogni avviso sono fissati i criteri di selezione rispondenti ai seguenti principi:

il contratto è stipulato con il soggetto che presenti l'offerta giudicata più conveniente o migliore secondo parametri contemplati nell'avviso;

più soggetti possono concorrere proporzionalmente al contributo: in tal caso, l'avviso specifica il numero massimo di soggetti ammessi alla procedura selettiva.

Restano fermi i requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché per i soggetti incaricati di tutta o parte la realizzazione di lavori, del servizio o della fornitura, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, previsti, rispettivamente, agli artt. 39, 40, 41 e 42 del citato D.Lgs. n. 163 del 2006.

ART.10

Contenuti dell'offerta

L'offerta, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, è presentata nel rispetto delle previsioni contenute nell'avviso.

Nell'offerta sono indicati:

le iniziative, le attività, i beni, i servizi o le opere che si intendono sponsorizzare;

il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione, determinato secondo le modalità previste nell'avviso;

l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;

il contenuto del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto o l'impegno, da parte dello *sponsor*, ad informare preventivamente, con adeguato preavviso, l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Baldo sul contenuto del messaggio che egli intenderà utilizzare ai fini della sponsorizzazione;

l'impegno ad assolvere agli obblighi inerenti al messaggio pubblicitario, compreso il rilascio di eventuali autorizzazioni;

la dichiarazione espressa di assunzione di responsabilità in ordine agli adempimenti contrattuali.

ART.11

Valutazione delle offerte

Le offerte pervenute sono esaminate dal Direttore, previa istruttoria del Responsabile di settore o, in caso di particolare complessità, da una commissione giudicatrice.

L'organo valutativo stila la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

Si procede quindi alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha

proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

Nell'ipotesi in cui sia non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari o inammissibili o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

ART.12

Sponsorizzazione ad iniziativa di terzi

Qualora l'iniziativa di sponsorizzazione muova dall'iniziativa di terzi, i quali rendano dichiarazioni spontanee di interesse, l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo garantisce idonee forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 14 del presente regolamento.

ART.13

Negoziazione diretta

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione di importo pari o inferiore alla soglia di quarantamila euro, al netto dell'iva, sono affidati direttamente senza previo esperimento di procedure di gara.

ART.14

Verifiche e controlli

Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del settore competente, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

ART.15

Affidamento dell'incarico di ricerca dello *sponsor*

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare in convenzione l'incarico per la ricerca e selezione delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nell'ambito pubblicitario o ad altro soggetto pubblico o privato qualificato.

L'affidatario è scelto all'esito di procedure conformi allo schema delineato dai precedenti artt. 9, 10, 11, 12 e 14, nei limiti di compatibilità con il presente articolo.

TITOLO IV

DIPOSIZIONI FINALI

ART.16

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo quale *sponsor*

Nelle iniziative di sponsorizzazione l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo può assumere anche la veste di *sponsor*, veicolando il proprio nome presso il pubblico tramite il sostegno, finanziario o di altra natura, di particolari

manifestazioni od iniziative di carattere socio – culturale, sportivo o di promozione dell'immagine dell'Ente, ideati e organizzati da soggetti terzi e ritenuti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del comprensorio naturalistico del Monte Baldo.

Si applicano, nei limiti di compatibilità con il presente articolo, i precedenti artt. 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Art.17

Aspetti contabili e fiscali

La sponsorizzazione è un'operazione di tipo permutativo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 11 primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le risorse individuate quali minori spese sono contabilizzate a bilancio in entrata e in uscita per pari importo, onde consentirne la regolarizzazione contabile nel rispetto della normativa fiscale.

Le risorse individuate come minori spese e consistenti nella fornitura da parte dello *sponsor* di beni ammortizzabili sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto di ammortamento economico.

Le risorse provenienti dal contratto di sponsorizzazione sono, altresì, contabilizzate nel rendiconto, in conformità alla disciplina e ai principi contabili vigenti.

Allorquando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista nella esecuzione di lavori, prestazione di servizi o forniture di beni a carico dello *sponsor*, è obbligatoria la duplice fatturazione:

- dello *sponsor* all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, avente ad oggetto il valore dell'opera, del servizio o del bene (soggetto ad IVA);

- dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo allo *sponsor* di un pari importo (soggetto ad IVA) per il valore del messaggio pubblicitario.

ART.18

Rinvio

In relazione alle tematiche non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti nello specifico ambito d'intervento cui si riferiscono il contratto di sponsorizzazione o l'accordo di collaborazione.